



# **Comune di Reggio Calabria**

## **U.O. Istruzione e Sport**

Palazzo CEDIR – Torre IV – Piano 1°

Tel. 0965/362592 – Fax 0965/897150

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**  
**DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LE**  
**SCUOLE DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA**

**Allegato 1 al disciplinare di gara**

**INDICE**

<b>Art.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Pag.</b>
1	PREMESSA . OGGETTO DELL'APPALTO	3
2	DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	3
3	IMPORTO DELL'APPALTO E FINANZIAMENTO DELLA SPESA	4
4	CONDIZIONI DELLA FORNITURA	5
5	OBBLIGAZIONI GENERALI E SPECIFICHE DEL FORNITORE	5
6	OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	7
7	MODALITA' DI ESECUZIONE. CONSEGNA DELLA FORNITURA	7
8	VERIFICA DEI PRODOTTI. COLLAUDO	8
9	DISPONIBILITA' RICAMBISTICA	10
10	PERSONALIZZAZIONE ALLESTIMENTI. RITIRO, SMALTIMENTO E TRASPORTO ARREDI.	11
11	GARANZIA	12
12	KIT D'ACQUISTO AGGIUNTIVI	14
13	CORRISPETTIVI	14
14	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	15
15	TRASPARENZA	16
16	PENALI	16
17	CAUZIONE	17
18	RISERVATEZZA	18
19	RISOLUZIONE	19
20	RECESSO	20
21	RESPONSABILITA' PER DANNI	21
22	SUBAPPALTO	21
23	DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO	22
24	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	22
25	BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	23
26	CLAUSOLA COMPROMISSORIA – ESCLUSIONE	23
27	FORO COMPETENTE	23
28	TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO	23
29	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	24
30	DISCIPLINA APPLICABILE E NORME FINALI	24

**ALLEGATI:**

- 1) scheda tecnica banchi (pag. 25);
- 2) scheda tecnica sedie (pag. 28);
- 3) facsimile fideiussione (pag. 30);
- 4) condizioni di assicurazione (pag. 32).

**ART. 1 - PREMESSA. OGGETTO DELL'APPALTO**

1. Il presente Capitolato Tecnico (o altrimenti definito capitolato d'oneri o capitolato speciale d'appalto) disciplina la fornitura di arredi da destinare alle scuole di competenza del Comune di Reggio Calabria ai sensi della Legge 23/1996.
2. La fornitura comprende anche il collaudo, i servizi accessori di assistenza, manutenzione, garanzia e quant'altro meglio descritto negli articoli seguenti.
3. Nel corpo del Capitolato Tecnico con il termine:
  - "*Fornitore*", si intende l'Impresa aggiudicataria della fornitura oggetto del presente capitolato;
  - "*Committente*" s'intende la stazione appaltante Comune di Reggio Calabria, U.O. Istruzione e Sport;
  - "*Data ordine*", s'intende la data di ricezione dell'ordinativo di fornitura e, comunque, la data in cui l'ordinativo di fornitura diviene irrevocabile;
  - "*Prodotto/i*", si intendono gli arredi (banchi e sedie) da fornire in configurazione base, il prodotto personalizzato, il kit d'acquisto aggiuntivo;
  - "*Prodotto in configurazione base*", si intendono gli arredi aventi le caratteristiche minime riportate nel successivo articolo 2;
  - "*Personalizzazioni di prodotto*", si intendono i componenti di specializzazione e gli elementi distintivi degli arredi, rispetto ai requisiti del prodotto in configurazione base, che il Committente può richiedere senza alcun onere aggiuntivo;
  - "*Kit di acquisto aggiuntivi*", si intendono ulteriori componenti che possono essere ordinati dal Committente anche successivamente all'invio dell'Ordinativo di Fornitura relativo al Prodotto base e che saranno pagati dal Committente medesimo al prezzo quotato dal Fornitore in sede di Offerta;
  - "*Ordinativo di fornitura*" e/o "ordine", s'intende il documento con il quale il Committente manifesta la volontà di approvvigionarsi del prodotto oggetto della fornitura.

**ART. 2 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA**

1. Le caratteristiche ed i requisiti dei beni oggetto della fornitura sono dettagliatamente indicati nelle "schede tecniche di prodotto" (una per ogni tipologia di arredi, banchi e sedie, oggetto di fornitura), contenenti la descrizione degli elementi minimi obbligatori che devono possedere i Prodotti oggetto del presente capitolato. Le predette schede tecniche sono allegate al presente capitolato sub n. 1 e n. 2. Il Fornitore potrà, nella relazione tecnica presentata in sede di offerta, dettagliare tali caratteristiche obbligatorie ovvero indicare caratteristiche migliorative.
2. Il Fornitore dovrà assicurare le prestazioni contrattuali di cui al presente Capitolato, sino al raggiungimento dei quantitativi massimi dei Prodotti, come indicati nel prospetto sottostante, che riporta altresì i prezzi unitari a base d'asta per ciascuna tipologia di arredi da fornire:

DESCRIZIONE	U.M	Quantità	P.U. base d'asta	Importo base d'asta
Banchi monoposto regolabili in altezza (gradazioni 3-4-5-6)	N°	7.545	€. 70,00	€. 528.150,00
Sedie regolabili in altezza (gradazioni 3-4-5-6)	N°	7.546	€. 40,00	€. 301.850,00
Totali		15.091		€. 830.000,00

3. Fermo restando quanto sopra, si precisa altresì che ciascun prodotto oggetto della fornitura dovrà risultare conforme alla normativa tecnica applicabile al prodotto considerato.

4. Gli arredi ed i kit d'acquisto aggiuntivi, in ogni caso, devono essere nuovi di fabbrica e costruiti utilizzando parti o materiali nuovi.
5. I Prodotti oggetto di fornitura devono essere esenti da difetti e vizi che ne pregiudichino il normale utilizzo e devono essere realizzati secondo le vigenti normative in tema di standardizzazione, normalizzazione e sicurezza (norme UNI ed UNI-EN).
6. Unitamente alla consegna dei Prodotti oggetto della fornitura il Fornitore dovrà provvedere a fornire duplice copia della seguente documentazione tecnica:
  - copia degli esplosi tecnici dei prodotti oggetto di fornitura;
  - istruzioni all'uso ed alla manutenzione;
  - scheda tecnica, ai sensi della norma UNI del prodotto.
7. Dovrà, inoltre, essere prodotta tutta la certificazione attestante la sussistenza dei suddetti requisiti per i prodotti forniti.
8. Su ogni prodotto descritto nelle schede tecniche di cui al comma 1, dovranno essere garantiti tutti i requisiti previsti dalle norme vigenti o eventuali integrazioni intervenute al momento dell'ordine da parte del Committente, nonché ulteriori norme, successive modificazioni od eventuali integrazioni anche sopravvenute al momento dell'emissione dell'ordinativo di fornitura iniziale e di quelli eventualmente integrativi da parte del Committente.
9. Oltre a quanto espressamente indicato nel presente articolo, il Fornitore sarà tenuto comunque a fare in modo che la fornitura sia, nel suo complesso ed in ogni particolare, sicura in tutti gli aspetti, in modo da garantire l'incolumità degli addetti alla stessa e dei terzi.
10. Tutti gli arredi dovranno essere di tipo idoneo per lo specifico uso cui sono destinati e dovranno rispondere alle vigenti normative in materia ambientale.
11. Gli arredi di cui al presente Disciplinare dovranno essere personalizzati come previsto al successivo art. 10.

### **ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO E FINANZIAMENTO DELLA SPESA**

1. L'importo complessivo per la fornitura degli arredi oggetto della fornitura ammonta ad €. 830.000,00 a base d'asta, oltre oneri I.V.A. di legge, soggetto a ribasso, importo ripartito per ciascuna tipologia di arredi secondo l'articolazione indicata nel prospetto riassuntivo di cui all'articolo precedente.
2. Il Comune di Reggio Calabria potrà, ove ricorrano le condizioni di legge e la convenienza, esercitare l'opzione di fornitura di ulteriori arredi della stessa tipologia di quelli oggetto del presente capitolato, fino ad un massimo del venti per cento dell'importo di aggiudicazione, previa comunicazione data all'aggiudicatario entro e non oltre diciotto mesi successivi alla stipula del contratto. Nella stessa comunicazione saranno indicate la tipologia e quantità degli arredi oggetto della fornitura integrativa. L'opzione potrà essere esercitata anche frazionatamente, mediante separate comunicazioni, purché inviate entro il medesimo termine di cui sopra.
3. Si precisa che, nei limiti del quantitativo complessivo sopra indicato, il Fornitore è tenuto a fornire i prodotti in tutte le tipologie di arredi. Pertanto, il Comune di Reggio Calabria potrà richiedere qualsiasi delle due tipologie di arredi entro i limiti di tale quantitativo complessivo da intendersi applicabile anche per intero su ciascuna tipologia.
4. Le variazioni di cui al comma 2 non danno titolo al fornitore per richiedere il mutamento di alcuna delle condizioni negoziali, che restano quelle indicate nel contratto, ad eccezione del prezzo, che verrà calcolato in rapporto al corrispettivo unitario dei singoli arredi offerto in sede di gara, applicando un ulteriore sconto rispetto ai prezzi di aggiudicazione pari al 3% sul valore complessivo dell'ordine.
5. Con la ditta aggiudicataria, il Comune di Reggio Calabria stipulerà un contratto, con il quale verrà regolamentata la fornitura oggetto del presente capitolato, in conformità alle

clausole e condizioni qui stabilite ed a quelle integrative risultanti dall'offerta tecnico-progettuale presentata in sede di gara.

6. Gli arredi forniti saranno tutti acquistati in proprietà dal Comune di Reggio Calabria con i fondi del mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti.

#### **ART. 4. CONDIZIONI DELLA FORNITURA**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 13, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Capitolato, nonché ad ogni adempimento che si rendesse necessario per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuno per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, nel presente Capitolato Tecnico e nei relativi allegati, nell'Offerta Economica ed in conformità anche ai depliant illustrativi presentati in sede di gara ed alla campionatura richiesta in caso di controllo dell'anomalia dell'offerta, ovvero ai fini dell'aggiudicazione definitiva della fornitura.

3. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza ed igiene in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Committente, assumendosene ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di carattere ambientale, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale altamente specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

7. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente.

8. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione al Committente interessato di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Capitolato, ai relativi Allegati e al susseguente Contratto.

9. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Committente e/o dalle Scuole e/o da altri terzi autorizzati.

#### **ART. 5. OBBLIGAZIONI GENERALI E SPECIFICHE DEL FORNITORE**

1. Il fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Capitolato e negli Allegati, a:

a) fornire, ai prezzi indicati nell'Offerta Economica, gli arredi oggetto del presente capitolato, con relative personalizzazioni, nei limiti dei quantitativi massimi indicati al precedente art. 2, fatte salve le variazioni di cui all'art. 3;

b) garantire che gli arredi oggetto del presente capitolato siano trasportati e consegnati franco destino e pronti all'uso presso i punti di consegna ed entro i termini di cui al successivo articolo;

- c) garantire per ogni arredo (banco e sedia) l'assenza di vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.), la presenza di qualità essenziali e/o promesse per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.), nonché il buon funzionamento (art. 1512 c.c.). Tale garanzia, secondo quanto meglio specificato al successivo articolo 11, dovrà essere valida per una durata di 24 mesi decorrenti dalla data di accettazione della consegna della fornitura;
- d) garantire, nel periodo di durata della garanzia di cui alla precedente lettera c), la riparazione e, ove necessario, la sostituzione gratuita degli arredi e di singole componenti dei Prodotti affette da vizi e/o difetti e/o mancanza di qualità essenziali e/o malfunzionamenti, nonché assicurare il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei Prodotti forniti, mediante tecnici specializzati e/o punti di assistenza convenzionati;
- e) sempre con riferimento alla garanzia di cui alla precedente lettera c), effettuare gli adempimenti ed eseguire gli interventi di riparazione e/o sostituzione con le modalità ed i termini massimi indicati al successivo articolo 11;
- f) garantire, per ciascun Prodotto la conformità alle norme vigenti, alle caratteristiche e ai requisiti indicati nel presente Capitolato Tecnico e nei depliant illustrativi presentati in sede di offerta, la conformità alla campionatura richiesta in caso di controllo dell'anomalia dell'offerta, ovvero ai fini dell'aggiudicazione definitiva della fornitura, nonché garantire la conservazione e il trasporto degli stessi in modo tale che siano mantenute le caratteristiche proprie dei medesimi Prodotti forniti;
- g) garantire la disponibilità delle parti di ricambio dei Prodotti per un periodo di 10 (dieci) anni decorrenti dalla data di consegna. La fornitura delle parti di ricambio sarà effettuata alle condizioni stabilite al successivo art. 9;
- h) consegnare, unitamente ai arredi oggetto del presente Capitolato, tutta la documentazione attestante la conformità alle vigenti norme di legge e ai requisiti indicati nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, nonché tutta la documentazione indicata nell'art. 2 del presente Capitolato;
- i) effettuare i servizi accessori di personalizzazione degli arredi e di ritiro dei materiali con le modalità di cui al successivo articolo 10;
- j) manlevare il Comune di Reggio Calabria, per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall'uso dei arredi oggetto del presente Capitolato;
- k) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a consentire al Comune di Reggio Calabria, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel presente Capitolato;
- l) predisporre tutti gli strumenti, le metodologie e l'organizzazione necessaria atti a garantire elevati livelli della fornitura e dei servizi connessi, oggetto del presente Capitolato;
- m) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative che dovessero essere comunicate dal Comune di Reggio Calabria;
- n) non opporre al Comune di Reggio Calabria qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o caratteristiche e/o qualità dei beni oggetto della fornitura o dei servizi connessi;
- o) comunicare tempestivamente al Comune di Reggio Calabria le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi del nuovo Responsabile del Servizio di cui all'art. 24;
- p) garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- q) assumere la responsabilità del buon andamento della fornitura e degli oneri che dovessero gravare sul Comune di Reggio Calabria in conseguenza dell'inosservanza dei suoi obblighi o del personale da esso dipendente;

- r) garantire al Comune di Reggio Calabria il sicuro ed indisturbato possesso dei beni forniti e mantenerla estranea ed indenne da azioni e pretese di terzi a riguardo;
- s) assumere la responsabilità per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecate al Comune di Reggio Calabria od a terzi, per fatto proprio, dei suoi dipendenti o collaboratori, nell'esecuzione del contratto.

#### **ART. 6. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato e dal susseguente Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

#### **ART. 7 - MODALITÀ DI ESECUZIONE. CONSEGNA DELLA FORNITURA.**

1. Gli arredi oggetto della fornitura dovranno essere consegnati dal Fornitore direttamente presso le sedi delle scuole destinatarie di cui all'elenco stabilito all'interno dell'atto di regolamentazione della fornitura di cui al successivo comma 9, all'interno del territorio comunale di Reggio Calabria, entro il termine massimo di centoventi (120) giorni dalla data di ricezione, anche a mezzo fax, dell'ordinativo di fornitura conseguente o contestuale alla comunicazione di aggiudicazione definitiva della gara d'appalto, ovvero dalla data di ricezione di ogni singolo ordinativo integrativo di fornitura di cui al precedente art. 3, comma 3.
2. Gli arredi devono essere consegnati ed installati, completi di tutto e già regolati nelle gradazioni richieste dal personale delle scuole destinatarie.
3. Contestualmente alla consegna sarà redatto da un incaricato di ciascuna scuola il relativo verbale di consegna provvisoria, in conformità allo schema di cui al comma 7 ed in pendenza delle operazioni di verifica e collaudo di cui al successivo articolo.
4. Il servizio di consegna degli arredi si intende comprensivo di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio e asporto degli imballaggi.
5. Il Comune ha la facoltà di annullare ciascun Ordinativo di Fornitura entro il termine di 24 (ventiquattro) ore solari dall'invio del medesimo, scaduto il quale termine l'Ordinativo di Fornitura sarà irrevocabile e il Fornitore è tenuto a darvi seguito, nei termini e modi previsti dal presente Capitolato.
6. Scaduto il predetto termine, il Fornitore dovrà assegnare all'Ordinativo di Fornitura un numero di protocollo e sarà tenuto, entro le 48 (quarantotto) ore solari successive, a darne conferma al Comune ordinante tramite comunicazione via fax, riportando sul documento di conferma il numero assegnato all'Ordinativo, la data di registrazione ed il termine massimo per la consegna degli arredi secondo i termini di cui sopra.

7. Per ogni consegna dovrà essere redatto un apposito verbale in conformità allo schema concordato nell'atto di regolamentazione della fornitura, sottoscritto da un incaricato della Scuola e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati: la "Data ordine", la data dell'avvenuta consegna, il numero assegnato all'Ordinativo di Fornitura, il numero di consegna assegnato dal Fornitore, gli arredi oggetto del verbale di consegna ed il numero degli arredi oggetto dell'Ordinativo.

8. L'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura può avvenire, sempre rispettando il termine massimo di cui al 1° comma, anche mediante consegne ripartite, nel rispetto del cronoprogramma di cui appresso.

9. Entro 7 giorni dalla data di ricezione anche a mezzo fax della comunicazione di aggiudicazione definitiva della fornitura, in pendenza della stipula contrattuale, il Fornitore dovrà recarsi presso la sede dell'U.O. Istruzione e Sport del Comune di Reggio Calabria al fine di effettuare, entro lo stesso termine di cui sopra, uno o più sopralluoghi congiunti presso le scuole con incaricati della stessa U.O. al fine della rilevazione degli elementi necessari per la redazione e sottoscrizione, non oltre i successivi 3 giorni dalla scadenza del suddetto termine di 7 giorni, dell'Atto di Regolamentazione della Fornitura che dovrà essere controfirmato per accettazione dai rappresentanti del Comune e del Fornitore.

10. Nell'Atto di Regolamentazione verranno formalizzate le modalità operative di gestione della fornitura:

- data di inizio della consegna, comunque non in corso di attività didattica;
- schema di verbale di consegna;
- elenco nominativo dei plessi delle scuole destinatarie, con indicazione per ciascuno di essi della tipologia, anche di colore, e del quantitativo degli arredi da fornire;
- redazione del cronoprogramma delle consegne e del termine finale di conclusione della fornitura;
- consegna del materiale per la personalizzazione degli arredi;
- determinazione del cronoprogramma e delle modalità di dettaglio per lo svolgimento del servizio di ritiro di cui all'art. 10;
- generalità del responsabile del servizio, unitamente ai suoi recapiti telefonici e di fax ed all'indirizzo di posta elettronica;
- indicazione del numero di fax dedicato per l'inoltro delle richieste d'intervento in garanzia e per le ulteriori comunicazioni previste in base al presente capitolato;
- tutto quant'altro non espressamente disciplinato o regolamentato nel presente capitolato.

11. Qualunque variazione dei contenuti o proroga dei termini dell'Atto di Regolamentazione della Fornitura dovrà comunque essere formalizzata mediante atto scritto controfirmato dalle parti, previa comunicazione data almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della scadenza dei vari termini stabiliti.

12. Il Comune impegna le Scuole destinatarie a rendere i locali liberi da ogni impedimento che ostacoli la ricezione e l'installazione degli arredi ordinati nei termini stabiliti nel cronoprogramma; in caso contrario, il Comune, su segnalazione delle Scuole, dovrà avvertire, via fax o e-mail, il Fornitore almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della scadenza dei termini stabiliti.

#### **ART. 8 - VERIFICA DEI PRODOTTI. COLLAUDO.**

1. Entro 15 gg. dalla consegna, i beni oggetto della fornitura verranno sottoposti a collaudo da parte di un incaricato del Comune.

2. Trascorso il predetto termine senza che abbia luogo il collaudo, salvo la ricorrenza di legittime cause di impedimento, i beni consegnati si intendono accettati dal Comune.

3. Il collaudo sarà volto a verificare la funzionalità degli arredi forniti, anche con le modalità di analisi a campione di cui ai seguenti commi da 5 a 9, per l'accertamento della loro

rispondenza alla normativa vigente, alle prescrizioni del presente capitolato, alla documentazione tecnica e manualistica d'uso e ai requisiti dichiarati in offerta.

4. Le spese per le operazioni di collaudo saranno a totale onere e carico del Fornitore. Sono posti altresì a carico del Fornitore gli oneri necessari per l'espletamento di qualsiasi prova ordinata dal Collaudatore al fine di stabilire la rispondenza delle attrezzature fornite con le relative specifiche tecniche contrattuali.

5. In particolare, il Comune si riserva il diritto di effettuare analisi casuali, su campioni del materiale consegnato dal Fornitore.

6. Per campione (banco, sedia e/o componente/i del kit d'acquisto aggiuntivo) si intende 1 (uno) Prodotto prelevato a caso fra tutti quelli facenti parte di ciascun Ordinativo di Fornitura.

7. I Prodotti prelevati per il campionamento saranno appositamente imballati e consegnati, attraverso un apposito corriere, al laboratorio di analisi individuato dal Committente.

8. Il Fornitore dovrà provvedere, a proprie spese, al reintegro del campione prelevato per l'analisi entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari dalla data del prelievo.

9. In caso di esito negativo della verifica, il Fornitore provvederà a ritirare la merce risultata non conforme e non ancora utilizzata e a sostituirla con altra rispondente alle caratteristiche dichiarate entro 10 (dieci) giorni solari dalla comunicazione dell'esito negativo dell'analisi, pena l'applicazione delle penali stabilite all'art. 16.

10. Il Comune, entro il termine di cui al 1° comma, potrà procedere a sottoporre a collaudo i Prodotti forniti, in contraddittorio con il Fornitore; pertanto, è una mera facoltà quella di effettuare il collaudo a campione di cui sopra.

11. Il collaudo regolare non implica dichiarazione di presa in consegna della fornitura o di inizio funzionamento, la quale deve essere rilasciata dal personale incaricato dal Comune. A tal fine, entro 2 giorni successivi all'esito favorevole del collaudo si procederà in contraddittorio alla redazione del verbale di definitiva presa in carico dei beni oggetto della fornitura, con il quale si attesta altresì l'immediata fruibilità dei medesimi e la cui data è da considerarsi "Data di accettazione della fornitura" consegnata.

12. Resta inteso che la predetta Data di accettazione della fornitura non costituisce accettazione senza riserve dei Prodotti da parte del Committente, avendo quest'ultimo il diritto di denunciare eventuali vizi palesi ed occulti relativi alla fornitura, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data dell'avvenuta scoperta in deroga a quanto previsto nell'art. 1495 c.c.

13. Il Collaudatore procederà alla necessaria constatazione della funzionalità delle attrezzature fornite, mediante accertamento dell'efficienza e del regolare funzionamento delle stesse, nelle singole parti e nel loro complesso, nonché della rispondenza delle stesse a tutte le indicazioni contenute nel presente Capitolato, nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario e in generale, alla normativa vigente in materia.

14. Il collaudatore sottoporrà ad esame, a loro insindacabile scelta, le parti funzionali della fornitura nel modo che riterranno necessario e/o opportuno ad esprimere un giudizio di congruità con le specifiche prestazionali.

15. Le operazioni di collaudo devono avere inizio entro il termine di cui al 1° comma ed essere concluse entro i successivi 15 giorni. Le stesse devono essere condotte alla presenza di persone incaricate da Fornitore, debitamente invitato; in caso di loro assenza, si procederà comunque ad espletare le operazioni di collaudo ed il Fornitore non potrà conseguentemente eccepire contestazioni sulle operazioni effettuate.

16. Il collaudatore, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, può:

- accettare i prodotti;
- rifiutare, in tutto o in parte, i prodotti;
- dichiarare rivedibili, in tutto o in parte, i prodotti.

17. Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque il Fornitore dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati.

18. Nel caso in cui il Comune riscontrasse, in qualsiasi momento, che la merce consegnata ha caratteristiche tecniche o strutturali diverse da quelle ordinate e previste in capitolato (per esempio, ed in modo non esaustivo: colore, dimensione, dotazioni, etc.) e/o comunque che la merce presenta vizi o non è funzionante e/o non ha le qualità promesse e/o non è idonea all'uso cui deve essere adibita, la stessa provvederà, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data dell'avvenuta consegna e/o di scoperta del vizio o del difetto di funzionamento o della mancanza di qualità promesse e/o dell'idoneità all'uso, ad inoltrare una comunicazione via fax al Fornitore, attivando la pratica di reso, salvo quanto previsto dal presente capitolato.

19. Il Fornitore si impegna a ritirare senza alcun addebito, entro i 10 (dieci) giorni solari dall'invio della segnalazione, il Prodotto - consegnato e non ancora utilizzato - non conforme, concordando con il Comune le modalità di ritiro, e provvederà entro i successivi 10 giorni alla consegna della stessa quantità di merce conforme alle caratteristiche del Prodotto ritirato.

20. Il Fornitore dovrà procedere all'emissione di nota di credito, nel caso in cui la merce resa sia già stata fatturata. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione della fattura e dell'ordinativo di fornitura cui si riferiscono.

21. Nell'ipotesi che l'arredo non conforme venga riconsegnato oltre i termini di cui al comma 9 (nell'ipotesi di collaudo a campione) o al comma 19, ovvero risulti ancora affetto da difformità e/o vizi sulla base di accertamento con idoneo verbale, s'intende come al Comune non consegnato ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'art. 16 e degli effetti dell'inadempimento di cui all'art. 19.

22. Il periodo intercorrente tra la data di prima consegna e quella di riconsegna dei prodotti sostituiti per vizi o difformità non sarà computato ai fini del calcolo della penale per il ritardo, soltanto se detto periodo non ecceda i dieci (10) giorni di cui ai commi 9 (nell'ipotesi di collaudo a campione) e 19 del presente articolo.

23. Prima di procedere alla stipula del contratto, dovranno essere prodotte le certificazioni, comprovanti il superamento dei livelli di prova inerenti le norme UNI EN prescritti dal Capitolato Tecnico e/o quelli migliorativi, dichiarati in sede d'offerta e rilasciate da un laboratorio accreditato secondo la norma UNI EN ISO IEC 17025.

24. Le certificazioni inerenti i materiali, come rivestimenti e pannelli lignei, potranno essere intestate anche alle aziende produttrici dei materiali stessi e l'azienda concorrente dovrà produrre idonea dichiarazione che gli stessi materiali certificati saranno impiegati nei prodotti offerti.

25. Tutti le restanti certificazioni, compresa eventualmente anche quella di cui al comma precedente, dovranno essere intestate alle aziende produttrici dei mobili offerti.

26. Le certificazioni dovranno essere prodotte in originale o in copia conforme all'originale.

27. In caso di indisponibilità delle certificazioni nei termini stabiliti o di mancato superamento dei livelli di prova prescritti dal Capitolato Tecnico o dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, il Comune procederà all'aggiudicazione provvisoria della gara al concorrente secondo classificato, rivalendosi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta.

#### **ART. 9 - DISPONIBILITÀ RICAMBISTICA.**

1. Il Fornitore garantisce la reperibilità di tutte le parti di ricambio per un periodo non inferiore ad anni 10 (dieci) dalla consegna della fornitura.

2. Il costo delle parti di ricambio per il periodo di 5 anni successivo alla data di consegna (e fatte salve quelle coperte dalla garanzia di cui all'art. 11 che sono da ritenersi comprese nel prezzo della fornitura), sarà quello offerto per i kit aggiuntivi d'acquisto di cui all'art. 12.
3. La fornitura delle parti di ricambio nel periodo successivo alla scadenza del periodo di cui al comma precedente e fino alla scadenza del periodo di cui al 1° comma, sarà effettuata ai prezzi dei listini del Fornitore in vigore alla data della richiesta da parte del Committente, scontati del ribasso percentuale effettuato in sede di gara.

**ART. 10 – PERSONALIZZAZIONE ALLESTIMENTI. RITIRO, SMALTIMENTO E TRASPORTO ARREDI.**

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare, relativamente a ciascun arredo e senza costi o oneri aggiuntivi rispetto al prezzo offerto in sede di gara, la personalizzazione del Prodotto per conto del Committente, consistente nell'apposizione su tutto il materiale di due adesivi a forte tenuta e ad alta resistenza abrasiva ed ai graffi, di cui uno riportante lo stemma ed il nome del Comune di Reggio Calabria ed un altro il numero d'inventario assegnato dall'ufficio economato e il numero progressivo dell'arredo, ferma restando la possibilità di eventuali variazioni e/o integrazioni di contenuti che il Comune si riserva di apportare.
2. Le indicazioni di dettaglio dei contenuti per la personalizzazione degli arredi saranno fornite all'aggiudicatario in sede di stipula dell'atto di regolamentazione della fornitura.
3. Maggiori specificazioni per il servizio di personalizzazione dei Prodotti sono descritte nelle specifiche delle "schede tecniche di prodotto" di cui all'art. 2, allegate sub 1 e 2 al presente capitolato.
4. Il Fornitore ha, inoltre, l'obbligo di effettuare, su richiesta del Comune, previo sopralluogo congiunto, il ritiro e trasporto a discarica, in proprio o mediante ditta autorizzata, del materiale presente presso le scuole relativo a qualsiasi tipo di arredo, suppellettile o bene mobile in genere – eccezionalmente anche diverso da quello oggetto dell'appalto, comprese suppellettili varie e macchinari in disuso (porte, finestre, computer, stampanti, fotocopiatrici, macchine da scrivere, masserizie varie, nonché faldoni, materiale cartaceo e apparecchiature varie, ecc.) – presente presso qualsiasi sede degli istituti scolastici, con la seguente unica limitazione: il volume totale del materiale da ritirare e trasportare a discarica non potrà superare, complessivamente, il volume totale del materiale da consegnare nel corso della fornitura.
5. Il ritiro dovrà essere effettuato, se richiesto dal Comune, anche in sedi e tempi diversi dalla consegna del nuovo, secondo il cronoprogramma stabilito in sede di redazione dell'atto di regolamentazione della fornitura.
6. Il Comune si riserva di non destinare allo smaltimento gli arredi ritirati, ma di disporre la consegna e posa in opera presso altri istituti scolastici ovvero presso altri soggetti pubblici o privati. Conseguentemente, è a carico del Fornitore anche il trasporto temporaneo degli arredi ritirati presso un deposito indicato dal Comune, al fine della successiva destinazione ed installazione, sempre a carico del Fornitore, negli edifici indicati dal Comune.
7. E' altresì a carico del Fornitore il servizio di riparazione di parte degli arredi ritirati, mediante smontaggio, assemblaggio e rimontaggio delle parti non ammalorate, su indicazione e accordo con il personale del Comune, anche mediante fornitura e montaggio, compresi nel prezzo di aggiudicazione, di componenti di ricambio nuovi (vedi elencazione dei kit aggiuntivi) per un massimo di trecento banchi e trecento sedie tradizionali.
8. Il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto il raggiungimento del limite di volume di cui al comma 4, allegando apposito prospetto di calcolo riepilogativo, debitamente documentato. La mancata comunicazione preventiva determina l'impossibilità per il Fornitore di richiedere qualsivoglia compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, per gli eventuali ritiri effettuati in eccesso prima della comunicazione stessa.

9. Il ritiro dei materiali e la loro destinazione a discarica o al deposito comunale dovrà essere effettuato nel rispetto delle date stabilite nel cronoprogramma allegato all'atto di regolamentazione della fornitura e comunque, in caso di variazioni sopravvenute, non oltre 30 giorni da ogni singola richiesta del Comune, previa comunicazione scritta della data in cui il ritiro sarà effettuato, da inviare – con un preavviso non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi – sia alla Direzione scolastica che al Comune.

10. Per ogni ritiro, entro e non oltre 10 giorni dal compimento delle operazioni di ritiro, il Fornitore deve comunicare l'avvenuta esecuzione dello stesso, specificando la cubatura complessiva ritirata ed allegando la documentazione attestante il conseguente smaltimento. Il Fornitore è obbligato al rispetto delle vigenti normative in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti e sarà pertanto la diretta ed unica responsabile per qualsiasi violazione in materia. Restano pertanto a totale ed esclusivo carico del Fornitore tutte le eventuali e relative sanzioni, quand'anche formalmente contestate al Comune quale committente/proprietario.

11. Al momento del ritiro, il Fornitore dovrà redigere l'elenco dettagliato del materiale ritirato, specificandone la tipologia, le dimensioni e le quantità. Detto elenco, dovrà essere espressamente sottoscritto, per conferma, dalla Direzione Scolastica e dall'incaricato del Comune e dovrà riportare la data in cui il ritiro è stato effettuato. La mancata predisposizione di tale elenco darà luogo ad inadempimento contrattuale. Nel caso di trasporto a discarica, il Fornitore dovrà quindi consegnare al Comune copia dei certificati attestanti l'avvenuto regolare smaltimento, di tutto il materiale ritirato, presso discarica autorizzata. Tali certificati dovranno essere consegnati unitamente alla richiesta di pagamento della fattura successiva alla data del ritiro dei materiali.

12. E' facoltà del Fornitore di riciclare e riutilizzare i materiali in caso di ritiro per lo smaltimento, previo accordo con il Comune. In tal caso, saranno concordati tra le parti le modalità ed i termini, anche, economici dei rapporti conseguenti.

13. Tutti i costi relativi alle operazioni di cui al presente articolo, nessuno escluso – compreso il prelievo presso gli istituti scolastici a qualsiasi piano, il facchinaggio, lo smontaggio, il trasporto, l'imballaggio, la catalogazione, la classificazione ed ordinata collocazione dei beni da traslocare, lo smaltimento presso pubblica discarica autorizzata a qualsiasi distanza o, in alternativa, il trasporto ad altra destinazione, il rimontaggio e posa in opera dei materiali a qualsiasi piano, le attività di cui al comma 7 - è espressamente compensato con il corrispettivo d'aggiudicazione della fornitura e pertanto nessun compenso aggiuntivo, indennità o rimborso sarà dovuto all'impresa appaltatrice per il compimento di tali operazioni.

14. Le operazioni di ritiro e trasporto a discarica o ad altra destinazione, nonché i servizi di cui ai commi 6 e 7, potranno essere richiesti dal Comune nel corso dell'esecuzione della fornitura e/o anche dopo, entro il termine massimo di sessanta giorni dall'ultimazione della stessa.

15. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune – fatta salva la possibilità, nei casi più gravi, di risolvere il contratto per inadempimento - potrà sospendere i pagamenti e lo svincolo della cauzione definitiva fino all'esatto adempimento e comunque rivalersi su tali somme per l'esecuzione in danno. E' comunque fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori.

#### **ART. 11 – GARANZIA**

1. Il Fornitore dovrà garantire il perfetto funzionamento degli arredi oggetto della fornitura, e conseguentemente fornire il servizio di assistenza e manutenzione per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di accettazione della fornitura da parte del Comune di Reggio Calabria.

2. Durante tale periodo il Fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati e/o punti di assistenza convenzionata, il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari per sopperire a eventuali vizi o difetti di fabbricazione o mancanza di qualità essenziale, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione dell'intero Prodotto.
3. La garanzia comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del bene, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio.
4. La garanzia non comprende difetti causati da:
  - 1) normale usura nel tempo;
  - 2) uso improprio e scorretto e/o manomissione dei prodotti;
  - 3) esecuzione di alcune fasi della fornitura da parte di persone non autorizzate o in modo difforme dalle istruzioni;
  - 4) cause di forza maggiore.
5. Gli interventi in garanzia atti a garantire la funzionalità del prodotto devono essere effettuati entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi all'invio di un fax al numero che il Fornitore indicherà in seno all'atto di regolamentazione della fornitura, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì nelle ore lavorative, che specifica la natura dell'intervento richiesto, pena l'applicazione delle penali previste nel presente capitolato.
6. Nel caso in cui non fosse possibile l'immediato ripristino dell'efficienza del bene, il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione del bene o delle parti di ricambio entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'intervento, pena l'applicazione delle penali stabilite nel presente capitolato. Fermo restando quanto sopra previsto, entro 2 (due) giorni lavorativi dall'intervento, nel caso in cui il prodotto oggetto dell'intervento non sia utilizzabile, il Fornitore dovrà consegnare al Comune un bene simile a quello oggetto dell'intervento, che dovrà essere rimosso contestualmente al ripristino delle funzionalità del bene oggetto di riparazione.
7. Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte.
8. Per ogni intervento dovrà essere redatta una apposita nota, sottoscritta da un incaricato del Comune o della Scuola destinataria e da un incaricato del Fornitore, nella quale dovranno essere registrati: il numero dell'Ordinativo di Fornitura, il numero dell'installazione, il numero della chiamata, l'ora ed il giorno della chiamata, il numero dell'intervento, l'ora ed il giorno di intervento, l'ora ed il giorno dell'avvenuto ripristino (o dell'ultimazione dell'intervento).
9. La garanzia di cui al presente articolo si intende come garanzia per vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.), nonché come garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c., ed è applicabile sia agli arredi sia ai Kit di acquisto aggiuntivi.
10. Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna del Prodotto (e non dipendente da un vizio o difetto di produzione) o da fatto proprio dell'acquirente.
11. Tutti i materiali di ricambio e gli accessori dovranno essere quelli originali o quelli approvati e consigliati dal costruttore.
12. Il Comune resta assolutamente estraneo dai rapporti eventualmente intercorrenti tra la ditta fornitrice ed i terzi ai quali la ditta stessa debba richiedere l'esecuzione delle prestazioni dedotte in garanzia.

13. Restano salve le garanzie per le evizioni dettate dal codice civile in materia di compravendita che trovano applicazione in quanto compatibili alla fornitura oggetto del presente capitolato d'appalto.

#### **ART. 12 - KIT D'ACQUISTO AGGIUNTIVI**

1. Il Fornitore si obbliga a fornire, su richiesta del Comune, "*Kit di acquisto aggiuntivi*", intendendosi per tali gli ulteriori componenti indicati nelle schede tecniche allegate sub 1 e 2 al presente capitolato, che possono essere ordinati dal Comune anche successivamente all'invio dell'Ordinativo di Fornitura relativo al Prodotto base e che saranno pagati dallo stesso Comune al prezzo quotato dal Fornitore in sede di Offerta.

2. La consegna dei Kit di acquisto aggiuntivi richiesti separatamente e successivamente all'acquisto dei arredi, dovrà avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data in cui l'ordine è divenuto irrevocabile, pena l'applicazione delle penali stabilite all'art. 16.

3. I Kit di acquisto aggiuntivi dovranno:

- a) essere resi disponibili sul mercato per almeno 10 (dieci) anni;
- b) essere pagati ai prezzi indicati dal Fornitore al momento dell'offerta, ed applicabili per i primi 5 anni successivi alla data di consegna; la richiesta di ulteriori kit manifestata successivamente al predetto periodo verrà, invece, evasa con i listini prezzi del Fornitore in vigore alla data della richiesta, scontati del ribasso percentuale effettuato in sede di gara;
- c) essere forniti, a richiesta, anche successivamente e separatamente dall'Ordinativo relativo all'acquisto degli arredi;
- d) essere consegnati franco destino al punto di consegna indicato all'art. 7, con costi ed oneri di trasporto e consegna a carico del Fornitore, se ordinati nel primo periodo di 5 anni di cui alla lett. b).

#### **ART. 13 - CORRISPETTIVI**

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dal Committente per le prestazioni contrattuali oggetto del presente Capitolato, sono indicati nell'Offerta Economica formulata in sede di gara.

2. I predetti corrispettivi sono come di seguito determinati:

- a) per la fornitura degli arredi, in base all'applicazione del ribasso percentuale unico offerto in sede di gara sui prezzi unitari a base d'asta indicati per ciascuna tipologia di arredi da fornire nel prospetto di cui all'art. 2, restando salvo l'ulteriore sconto percentuale di cui all'art. 3, comma 4, per le forniture integrative;
- b) per i kit d'acquisto aggiuntivi di cui all'articolo precedente:
  - b.1) quanto ai banchi, mediante l'applicazione del ribasso percentuale unico offerto in sede di gara sui prezzi unitari a base d'asta indicati, per ciascuna componente dei kit in questione, nella tabella di seguito riportata:

<b><i>Kit d'acquisto aggiuntivi riferiti ai banchi</i></b>	<b><i>Prezzi unitari a base d'asta</i></b>
1. telaio metallico del banco, intero e completo.	€ 55,00
2. sottopiano	€ 5,00
3. piano di scrittura	€ 10,00

- b.2) quanto alle sedie, mediante l'applicazione del ribasso percentuale unico offerto in sede di gara sui prezzi unitari a base d'asta indicati, per ciascuna componente dei kit in questione, nella tabella di seguito riportata:

<b><i>Kit d'acquisto aggiuntivi riferiti alle sedie</i></b>	<b><i>Prezzi unitari a base d'asta</i></b>
1. telaio metallico della sedia, intero e completo	€ 34,00
2. coppia di sedile e schienale	€ 6,00

3. Il corrispettivo si riferisce alla fornitura dei prodotti resi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali (di capitolato e di offerta di gara), e sono comprensivi della garanzia e della prestazione dei servizi connessi (trasporto, consegna, personalizzazione allestimenti, ritiro materiali e quant'altro specificato nel presente capitolato).

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

7. Resta inteso che i predetti corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore.

#### **Art. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

1. Il pagamento del corrispettivo d'aggiudicazione della fornitura oggetto del presente capitolato verrà effettuato in tre rate uguali, al raggiungimento rispettivamente del 35%, 70% e 100% del quantitativo di fornitura aggiudicato, mediante bonifico bancario sulle coordinate che l'aggiudicatario comunicherà con l'emissione della e/o delle fatture e comunque non prima di 90 giorni dalla Data di Accettazione della Fornitura di cui all'articolo 8, comma 11, ovvero dalla data di scadenza del termine di decadenza di quindici (15) giorni di cui al primo comma dello stesso art. 8 e previa presentazione entro l'uguale termine di rituali fatture da parte della ditta fornitrice, con clausola di pagamento fattura f.m..

2. Il pagamento del corrispettivo d'aggiudicazione della/e fornitura/e oggetto degli eventuali ordinativi aggiuntivi di cui all'art. 3, comma 2, avverrà in unica soluzione con le modalità ed i termini di cui al precedente comma.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce e dovrà essere intestata e spedita al Comune di Reggio Calabria – U.O. Istruzione e Sport.

4. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n.231, maggiorato di 3 punti percentuali, il quale verrà corrisposto, unitamente al pagamento della sorte capitale, al Fornitore, il quale rinuncia per effetto del contratto all'azione ed alla prova preordinata al riconoscimento del maggior danno conseguente al medesimo ritardo.

5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto al Comune di Reggio Calabria le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura dei beni e, comunque, delle attività previste nel Contratto di fornitura e nel presente Capitolato.

7. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Committente potrà risolvere il Contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. al domicilio del Fornitore.

8. E' consentita alla ditta fornitrice la cessione dei crediti maturati a seguito del presente appalto, nel rispetto delle disposizioni stabilite all'art. 117 del D.Lgs. 163/1996.

#### **ART. 15 - TRASPARENZA**

1. Il Fornitore, all'atto della stipula del contratto, dovrà dichiarare espressamente ed irrevocabilmente:

- che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le ditte o imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- che non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi, gli articoli 85 e seguenti e articoli 2 e seguenti della legge 287/1990;
- di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti in seno al Contratto per tutta la sua durata, lo stesso potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **ART. 16 - PENALI.**

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile al Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna della fornitura, di cui al precedente articolo 7, comma 1, il Committente potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,15% del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile al Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la sostituzione dei beni oggetto di collaudo negativo, anche a campione, di cui al precedente articolo 8, comma 8, comma 9 e comma 19, il Committente potrà applicare al Fornitore una penale pari a Euro 50,00 per ogni Prodotto in relazione al quale si è verificato l'inadempimento o il ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile al Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini previsto all'art. 11, commi 5 e 6, in adempimento agli obblighi di garanzia, il Comune potrà applicare al Fornitore una penale pari a Euro 100,00 per ogni Prodotto in relazione al quale si è verificato l'inadempimento o il ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile al Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini di cui all'art. 7, comma 9, per la redazione del cronoprogramma, il Comune potrà applicare al Fornitore una penale pari a Euro 100,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile al Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nel cronoprogramma di cui all'art. 7, comma 10, senza che siano state richieste e concordate le variazioni o proroghe di cui al comma 11 dello stesso art. 7, ovvero senza che siano intervenute le segnalazioni di cui al comma 12 sempre dell'art. 7, il Comune potrà applicare al Fornitore una penale pari a Euro 50,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile al Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei Kit di acquisto aggiuntivi, di cui al precedente articolo 12, comma 2, il Committente potrà applicare al Fornitore una penale pari ad €. 100,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

7. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini previsti all'art. 10 per l'esecuzione delle operazioni di ritiro e trasporto a discarica o ad altra destinazione, nonché dei servizi di cui ai commi 6 e 7 dello stesso art. 10, il Committente potrà applicare al Fornitore una penale pari a Euro 50,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

8. Il mancato rispetto dell'obbligo della comunicazione preventiva di cui all'art. 10, 8° comma, ovvero la mancata redazione dell'elenco di cui al comma 11 dello stesso art. 10, potrà comportare l'applicazione di una penale fissa di 100,00= Euro.

9. In caso di ogni altro inadempimento nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore non compreso o non riconducibile alle ipotesi dei precedenti commi, l'Amministrazione contraente, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno, avrà la facoltà di applicare penali il cui ammontare è fissato, a giudizio dell'Ente, in relazione alla gravità degli inadempimenti.

A tal fine sono individuati 4 livelli di inadempimento:

1° livello (inadempienza lieve):	Euro 100,00
2° livello (inadempienza media):	Euro 250,00
3° livello (inadempienza grave):	Euro 500,00
4° livello (inadempienza molto grave):	Euro 1000,00

10. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico; in tali casi, il Comune applicherà al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

11. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore dal Comune; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Comune nel termine massimo di giorni 5 (cinque) lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio del Comune, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

12. Il Committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

13. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## **ART. 17 - CAUZIONE**

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi nascenti dal contratto d'appalto e dal presente capitolato speciale, nonché a copertura delle somme spettanti al Comune a titolo di risarcimento dei danni eventualmente subiti per fatto dell'appaltatore o a titolo di rimborso di spese anticipate per causa di inadempimenti o cattiva esecuzione della fornitura, la ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, dovrà consegnare, nei termini previsti dal disciplinare di gara, una cauzione definitiva dell'importo pari 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

2. La cauzione definitiva di cui al precedente comma sarà infruttifera e dovrà essere costituita mediante specifica fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da un'impresa assicuratrice abilitata. Sia la fideiussione che la polizza dovranno essere prestate in conformità al facsimile allegato sub 3 al presente capitolato e rispettare le seguenti necessarie condizioni:

- a) essere incondizionate,
- b) prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta del Comune, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa,
- c) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 cod. civ.,
- d) avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali.

3. La cauzione definitiva dovrà avere validità pari alla durata della garanzia, di cui al precedente articolo 11 e verrà restituita al contraente alla scadenza del predetto periodo di durata ed in esito alla verifica del completo ed esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto.

4. In caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione definitiva ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la refusione del maggior danno in caso di cauzione insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

5. Il Fornitore è obbligato a reintegrare la cauzione, nella misura in cui il Comune si avvalga di essa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

#### **ART. 18 - RISERVATEZZA**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente capitolato e del susseguente contratto.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto di fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.

6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto che si andrà a stipulare, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del fornitore stessa a gare e appalti.

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal codice sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di Riservatezza.

#### **ART. 19 - RISOLUZIONE**

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Capitolato Tecnico ed i relativi allegati, con l'Offerta Tecnica e quella Economica, con il Contratto che si andrà a stipulare con l'aggiudicatario della gara, nonché in caso di ritardo protrattosi per più di 15 giorni (salvo i maggiori o minori termini stabiliti nel presente capitolato) rispetto anche ad uno solo dei termini previsti dal contratto, dal presente capitolato e dalle norme di legge e di regolamento dagli stessi richiamati o cui gli stessi fanno rinvio, il Dirigente dell'U.O. Istruzione e Sport del Comune, mediante inoltrato di lettera raccomandata A/R, assegnerà al Fornitore, ex art. 1454 c.c., un termine non inferiore a 7 giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento. Decorso inutilmente il predetto termine, il Contratto si intenderà risolto. Il Committente ha la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In ogni caso resta salva la facoltà del Committente di procedere all'esecuzione del contratto in danno del Fornitore.

2. Oltre che nell'ipotesi di reiterato inadempimento manifestatosi nelle forme di cui al precedente comma, il Dirigente dell'U.O. Istruzione e Sport del Comune, con raccomandata con avviso di ricevimento spedita alla sede del Fornitore, può dichiarare di avere per risolto il Contratto, secondo le modalità di cui al comma precedente, per effetto della contestazione di un solo episodio di inadempimento, se l'inadempimento stesso ha notevole importanza, avuto riguardo all'interesse dello stesso Committente alla soddisfazione della fornitura, all'efficienza ed efficacia delle relative attività, nonché alla tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed è tale da menomare la fiducia del Comune stesso nell'esattezza e tempestività dell'adempimento per il restante periodo di durata del Contratto. Resta anche in tal caso salva l'azione del Comune per il riconoscimento del diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente risentito per i fatti di inadempimento che hanno determinato la risoluzione ai sensi dei commi precedenti.

3. In ogni caso, si conviene che il Contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto dal Comune, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- a) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;
- b) in caso di sub appalto totale o parziale oltre i limiti previsti nel presente Capitolato e nella normativa di legge applicabile;
- c) in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati, nonché in caso di difformità rispetto alla campionatura presentata;
- d) in caso di mancata consegna dei arredi e dei kit d'acquisto aggiuntivi oggetto degli Ordinativi di Fornitura. Si considera mancata consegna anche il ritardo nella consegna prolungato per più di 30 (trenta) giorni lavorativi rispetto ai termini indicati nell'articolo 7 e nell'articolo 12;

- e) in caso di mancata effettuazione del servizio accessorio di cui all'art. 10. Si considera mancata effettuazione anche il ritardo prolungato per più di 30 (trenta) giorni lavorativi rispetto ai termini indicati nell'articolo 10;
- f) in caso di mancata consegna dei Prodotti da sostituire a quelli oggetto di collaudo negativo. Si considera mancata consegna anche il ritardo nella sostituzione prolungato per più di 30 (trenta) giorni lavorativi rispetto ai termini indicati nell'articolo 8;
- g) in caso di mancato ripristino della funzionalità dei Prodotti non funzionanti o mancata sostituzione degli stessi o ritardo nel ripristino della funzionalità o nella sostituzione prolungato per un periodo superiore a 15 (quindici) giorni lavorativi rispetto ai termini indicati nell'articolo 11 (Garanzia) del presente Capitolato.
- h) in caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune, ai sensi del precedente articolo 17;
- i) in caso di mancato adempimento degli obblighi di assunzione della responsabilità per i danni durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi del successivo articolo 21;
- j) nei casi di cui agli articoli 9 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro) 14 (Fatturazione e pagamenti), 15 (Trasparenza), 18 (Riservatezza), 23 (Divieto di cessione del contratto), 25 (Brevetti industriali e diritti d'autore).

4. Il Contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000, il Contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e il Comune avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto del Comune al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **ART. 20 - RECESSO**

1. Il Comune ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, qualora ricorrano le seguenti fattispecie:

- 1.1) giusta causa;
- 1.2) sopravvenienza di disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative che non consentano la prosecuzione in tutto o in parte della fornitura o dei servizi connessi;
- 1.3) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici o di scuole.

2. Si conviene che per giusta causa di cui alla lett. a) del comma precedente si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) l'insolvenza o il grave dissesto economico e finanziario del Fornitore risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) il caso in cui il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale il medesimo Fornitore si è aggiudicato il Contratto, nonché richiesti per la stipula del Contratto medesimo;

- c) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio o per frodi alimentari ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
  - d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. Il Fornitore dovrà, comunque, proseguire le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio del Committente, provocare danno allo stesso.
4. In caso di recesso del Committente, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

#### **ART. 21 – RESPONSABILITA' PER DANNI.**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso e/o del Committente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, a tale scopo, si obbliga a stipulare una polizza assicurativa, a beneficio del Committente e dei terzi e per l'intera durata del Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Capitolato. Inoltre, detta polizza tiene indenne il Committente, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare allo stesso Committente, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente Capitolato, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc..
3. Il massimale della polizza assicurativa s'intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamati nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del medesimo Contratto e prevedano la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti del Committente, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1902 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per il Committente e che pertanto l'eventuale inadempimento degli obblighi previsti dal presente articolo darà diritto allo stesso di risolvere di diritto il Contratto.
4. Le condizioni di assicurazione che la polizza di cui al precedente comma deve contenere e rispettare, compresa l'indicazione dei massimali, sono riportate nell'allegato 4 al presente Capitolato.

#### **ART. 22 - SUBAPPALTO.**

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto alla disciplina dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e, in particolare, alle seguenti condizioni:
- a) che il concorrente all'atto dell'offerta abbia indicato le forniture o le parti di forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

b) che il Fornitore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante il Fornitore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal disciplinare di gara in relazione alla prestazione subappaltata (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia) e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006;

d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

2. E' fatto obbligo al Fornitore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore o al cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

3. Il Fornitore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

4. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore che rimane unico e solo responsabile nei confronti del Committente di quanto subappaltato.

5. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto ad imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, come definiti nel disciplinare di gara, né comunque ad imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.

#### **ART. 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto di Fornitura, a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto stabilito all'art. 116 del D.Lgs. 163/1996.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto il Contratto; in tal caso il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente.

#### **ART. 24 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

1. Dalla data di sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un Responsabile del Servizio, che avrà il compito di essere la persona responsabile delle prestazioni e dei livelli di servizio oggetto del Contratto stesso e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

2. Il compito del Responsabile del Servizio sarà quello di supervisionare ed eventualmente coordinare le attività a partire dal momento di ricezione degli ordinativi di fornitura fino alla gestione degli eventuali reclami da parte del Comune.

3. Il Responsabile del Servizio avrà il compito di monitorare l'andamento della fornitura e dei servizi accessori nell'arco del periodo di validità del contratto e della garanzia e dovrà essere in grado di porre in atto tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste.

4. All'atto della stipula dell'atto di regolamentazione della fornitura, il Fornitore dovrà rendere noti le sue generalità unitamente ai recapiti telefonici e di fax ed all'indirizzo di posta elettronica.

5. Il Responsabile del Servizio dovrà essere reperibile ai suddetti recapiti ed indirizzi, per tutti i giorni della settimana, esclusi domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle ore 17:30, per la ricezione e gestione delle chiamate relative agli interventi in garanzia di cui all'art. 11 e/o alla richiesta di informazioni relativamente agli ordinativi di fornitura ed al rispetto dei tempi stabiliti per le consegne e, in genere, per le problematiche connesse con gli arredi forniti.

#### **ART. 25 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE.**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti del Comune azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, il Comune è tenuto ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti del Comune, quest'ultimo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto di fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

#### **ART. 26 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - ESCLUSIONE.**

Tutte le controversie nascenti dal rapporto di fornitura oggetto del presente capitolato, sono riservate alla cognizione del giudice ordinario, restando escluso il ricorso a qualunque forma di compromissione arbitrale.

#### **ART. 27 - FORO COMPETENTE.**

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e il Committente in relazione alla fornitura oggetto del presente Capitolato sarà competente in via esclusiva il Foro di Reggio Calabria.

#### **ART. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO.**

1. Ai sensi di quanto previsto dal codice sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) in tema di trattamento di dati personali, in sede di contratto le parti dovranno dichiarare di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione dello stesso Contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Contratto medesimo.

2. Ai fini della suddetta normativa, le parti, sempre in sede di contratto, le parti dovranno dichiarare che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

3. Il Comune eseguirà i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge. In ogni caso lo stesso Fornitore dovrà dichiarare espressamente di acconsentire al trattamento per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal Fornitore al Committente nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171 e delle altre normative in vigore.

4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

5. Con la sottoscrizione del Contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa del D.Lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal ripetuto D.Lgs..

#### **ART. 29 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari ad eccezione di quelli che fanno carico al Committente per legge.

2. Sono a carico completo ed esclusivo del Fornitore tutte le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna eccettuata, comprese quelle degli oneri di collaudo e le altre indicate nel presente Capitolato.

3. Il Fornitore in sede di contratto potrà dichiarare che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro nella misura di legge, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

#### **ART. 30 - DISCIPLINA APPLICABILE E NORME FINALI**

1. L'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi oggetto del presente Capitolato, sono regolati in via gradata:

- a) dalle clausole e dagli allegati del Contratto che sarà stipulato a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, i quali costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dal presente Capitolato che costituirà parte integrante e sostanziale del contratto di cui sopra;
- c) dal D.Lgs. 163/2006 e dalle altre norme in materia di appalti pubblici di forniture e servizi;
- d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. Le clausole del Capitolato e del Contratto di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Comune, il Fornitore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

3. Non è ammessa la revisione prezzi.

**Allegato "1" al capitolato speciale d'appalto**

**SCHEDE TECNICHE DI PRODOTTO - BANCO REGOLABILE**

**Struttura metallica:**

del tipo bicolonna, realizzata con tubi in acciaio nei diametri Ø mm. 32x1,5 e 28x1,5. I tubolari superiori scorrono a cannocchiale dentro quelli inferiori, per mezzo di idonee boccole di regolazione in nylon, consentendo la posizione del piano alle diverse altezze (misure e gradazioni secondo norme EN 1729-1). Il bloccaggio alle diverse altezze viene effettuato per mezzo di viti con grano esagonale a scomparsa, da bloccarsi con apposito utensile, nei fori predisposti nel tubolare. I tubolari verticali da mm. 32 sono saldati alla base ad un tubo da mm. 40x1,5 poggiante al pavimento; sono uniti tra loro da un tubolare da mm. 22x1,5 con funzioni di poggiatesta, rivestito con profilo plastico rigato. I tubolari superiori sono saldati ad un profilo in lamiera metallica sagomata dello spessore 20/10 ed uniti tra loro con una traversa da mm. 22x1,5.

**Verniciatura:**

eseguita con polveri epossidiche polimerizzate in galleria termica a 200° per uno spessore non inferiore a 60 micron.

**Piano di scrittura:**

realizzato in pannello truciolare fibrolegnoso E1 con rivestimento sulle due facce in laminato plastico da mm. 0,9 di spessore con finitura antigraffio sulla faccia d'uso (è espressamente escluso l'uso di nobilitato melaminico), per uno spessore complessivo pari a mm. 27. Bordi perimetrali in faggio evaporato massiccio, a sezione esterna bombata, applicati sotto-laminato e lucidati al naturale dello spessore di mm. 6; angoli del piano arrotondati (è espressamente escluso l'uso di bordi perimetrali in abs o in altro materiale). Fissaggio del piano con speciali viti ad ala larga e con testa incassata.

Il piano di scrittura deve essere orizzontale, privo di fori, scanalature e sporgenze.

**Sottopiano poggialibri:**

realizzato in robusta maglia di tondino in acciaio da mm. 5/6, con frontalino anteriore di contenimento.

In conformità alla norma UNI EN 1729-1 (vedi prospetto A3 della stessa norma), deve essere rispettata la larghezza minima dello spazio per le gambe al di sotto del piano di scrittura, variabili a seconda della gradazione di riferimento. I prodotti offerti dovranno appartenere alla stessa linea di prodotto.

**Gancio porta-zaino:**

Realizzato in piatto d'acciaio da mm. 20x3, saldato alla struttura, non sporgente dalla proiezione del piano di lavoro.

**Imballaggio:**

il prodotto deve essere fornito perfettamente montato in tutti i suoi componenti ed imballato con materiale plastico o cartonato, idoneo comunque a proteggere adeguatamente il banco e soprattutto il piano di lavoro. Sull'involucro esterno devono essere riportate le indicazioni del prodotto e del fabbricante.

**Puntali:**

puntali a cuffia anti-rumore, che svolgono la funzione di tappo e appoggio a pavimento, fissati alla struttura metallica per mezzo di rivetti.

**Dimensioni:**

Per la determinazione delle dimensioni funzionali si fa riferimento alla norma EN 1729-1, (*Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche. Dimensioni funzionali*).

In particolare le classi di grandezza sono quelle sotto riportate:

3<sup>^</sup>, 4<sup>^</sup>, 5<sup>^</sup> e 6<sup>^</sup> - altezza rispettivamente cm. 58 – 64 – 70 – 76, piano cm. 70x50.

**Tolleranze**

Per le dimensioni del banco (altezza da terra, lunghezza, profondità) in tutte le configurazioni è consentita la tolleranza prevista dalla norma EN 1729-1.

Per le misure relative a tutti gli altri materiali costruttivi è consentita una tolleranza pari a  $\pm 5\%$ .

**Caratteristiche costruttive:**

I tavoli dovranno essere offerti in almeno 3 colori distinti della struttura metallica ed in almeno 3 finiture distinte per il piano di scrittura.

I componenti dell'arredo dovranno essere coordinati tra loro per livello di istituto scolastico e/o di classi per quanto concerne materiali, colori e tecnologie costruttive adottate.

I tavoli devono essere accessibili da tutti i lati e devono potersi comporre tra loro indifferentemente sui quattro lati, deve essere pertanto sempre garantita la complanarità dei piani accostati e lo squadra tra i piani contigui.

Al fine di consentire l'aggregabilità nessun elemento strutturale o accessorio deve sporgere dalla proiezione del piano di lavoro.

La forma dei tavoli dovrà essere tale da evitare rischi di danno agli utilizzatori, gli elementi di sostegno non dovranno essere posti laddove possano provocare restrizioni ai movimenti.

Al fine di ridurre il rischio di infortuni alla persona o danni all'abbigliamento dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:

- tutti gli elementi di sostegno o gli accessori posti sotto il piano di lavoro dovranno essere visibili in modo da evitare danni nell'area di movimento delle ginocchia;
- tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di uso normale, dovranno essere progettate in modo da evitare lesioni personali e/o danni agli indumenti; in particolare, le parti accessibili non dovranno avere superfici grezze, bave o bordi taglienti, gli spigoli e gli angoli del piano di lavoro dovranno essere arrotondati con raggio minimo di 2 mm;
- eventuali fori dovranno avere diametro minore o uguale a 6mm oppure maggiore o uguale a 25 mm;
- nell'intera struttura non vi dovranno essere parti che possano causare l'intrappolamento delle dita;
- le parti terminali delle gambe e dei componenti costituiti da profilati metallici dovranno essere chiusi;
- tutte le parti componenti non devono essere staccabili se non con l'uso di apposito attrezzo;
- eventuali parti lubrificate devono essere protette.

Il banco deve rispondere ai requisiti di resistenza meccanica secondo le seguenti norme (prove effettuate da un Laboratorio autorizzato ed accreditato secondo la norma UNI EN ISO IEC 17025):

**Struttura:**

EN 1729-2 par. 4 - requisiti generali di sicurezza

EN 1729-2 par. 6.1.1 - stabilità dei tavoli – urto orizzontale

EN 1729-2 par. 6.1.2 - stabilità dei tavoli – urto verticale

EN 1729-2 par. 6.2.1 - carico statico orizzontale

EN 1729-2 par. 6.2.2 - fatica orizzontale

EN 1729-2 par. 6.2.3 - carico statico verticale

EN 1729-2 par. 6.2.5 - caduta

UNI 8594 - prova flessione del piano

UNI 9086 - prova d'urto contro le gambe

**Verniciatura:**

PTP 78.1/99 ex UNI 9114/87 – resistenza ai prodotti vari

UNI 9427/89 - resistenza alla luce

EN 12720/97 - resistenza ai liquidi freddi

UNI ISO 9227 - resistenza alla corrosione (nessuna alterazione dopo le 24 ore)

UNI 9115 - abrasione

EN ISO 2409 - quadrettatura

UNI 9428 - resistenza alla graffiatura

UNI 8901/86 – resistenza all'urto

EN ISO 1520/95 – imbutitura statica

Laminato plastico:

EN 717-2/94 - rilascio formaldeide

EN 12720/97 - resistenza ai liquidi freddi

EN 12721/97 - resistenza al calore umido

EN 12722/97 - resistenza al calore secco

UNI 9427/89 - resistenza alla luce

UNI 9429/89 - resistenza agli sbalzi di temperatura

UNI 9115/87 - abrasione taber

UNI 9428/89 - resistenza alla graffiatura

UNI 9242/87 e A1/98 - resistenza dei bordi al calore

UNI 9300/88 e FA276/89 - tendenza a ritenere lo sporco

UNI 9427/89 - resistenza alla luce

UNI 9429/89 - resistenza agli sbalzi di temperatura

UNI 9241/87 e FA 275/89 - resistenza alla sigaretta

UNI 8941-2/87 - colorimetria - determinazione strumentale del colore

UNI EN 13722 - riflessione speculare

PTP 53/95 - comportamento delle superfici ai prodotti di pulizia.

Sicurezza ed Igiene:

UNI 9177 - reazione al fuoco (classe 2)

UNI 8457/87 e UNI 8457/A1/96 – piccola fiamma

UNI 9174/87 e UNI 9174/A1/96 – pannello radiante

DIN 53160/74 - Resistenza alla saliva e alla sudorazione.

#### ***KIT D'ACQUISTO AGGIUNTIVI RIFERITI AI BANCHI***

telaio metallico del banco, intero e completo, già verniciato e comprensivo di accessori, gancio e puntali (nelle diverse finiture di colore richieste)

sottopiano poggia libri

piano di scrittura (nelle diverse finiture di colore richieste), compreso di viti per il fissaggio ed accessori.

#### **PERSONALIZZAZIONE ALLESTIMENTI**

La personalizzazione a cura e spese del Fornitore consiste nell'apposizione su tutto il materiale fornito di due adesivi a forte tenuta e alta resistenza ai graffi ed alle abrasioni, di cui uno riportante lo stemma ed il nome del Comune di Reggio Calabria ed un altro il numero d'inventario assegnato dall'ufficio economato e il numero progressivo dell'arredo, ferma restando la possibilità di eventuali variazioni e/o integrazioni di contenuti che il Comune si riserva di apportare.

Resta comunque fermo l'obbligo della marcatura prevista dal punto 4 della norma UNI EN 1729-1 e l'obbligo delle istruzioni prevista dal punto 5 della citata norma. In particolare, il Comune potrà richiedere che le istruzioni sulle possibilità e modalità di regolazione, anche del banco, siano riportate su un adesivo da apporre sul retro di ogni sedia.

**Allegato "2" al capitolato speciale d'appalto**

**SCHEDE TECNICHE DI PRODOTTO - SEDIA REGOLABILE**

**Struttura:**

del tipo monocolonna realizzata con tubi in acciaio di diametri Ø mm. 32x1,5 e 28x1,5. I tubolari superiori scorrono a cannocchiale dentro quelli inferiori, per mezzo di idonee boccole di regolazione in nylon, consentendo la posizione della seduta alle diverse altezze (misure e gradazioni secondo norme EN 1729-1). Il bloccaggio alle diverse altezze viene effettuato per mezzo di viti con grano esagonale, da bloccarsi con apposito utensile, nei fori predisposti nel tubolare. I tubolari verticali sono saldati alla base ad un tubo da mm. 40x1,5 poggiante al pavimento. Doppia traversa di supporto, sotto il sedile, in tubolare di acciaio da mm. 20x10x2. Saldatura a filo continuo.

**Verniciatura:**

eseguita con polveri epossidiche polimerizzate in galleria termica a 200° per uno spessore non inferiore a 60 micron.

**Sedile e schienale:**

sedile a canale con lembo anteriore ricurvo e spalliera anatomica a sagomatura multipla, in compensato di faggio evaporato da mm. 6/7, lucidati al naturale. Sedile e schienale sono fissati con rivetti ad espansione.

**Imballaggio:**

il prodotto deve essere fornito perfettamente montato in tutti i suoi componenti ed imballato con materiale plastico o cartonato, idoneo comunque a proteggere adeguatamente la sedia. Sull'involucro esterno devono essere riportate le indicazioni del prodotto e del fabbricante.

**Puntali:**

puntali a cuffia e anti-rumore, che svolgono la funzione di tappo e appoggio a pavimento, fissati alla struttura metallica per mezzo di rivetti. Tali puntali devono essere in materiale plastico indeformabile e antiscivolo.

**Dimensioni:**

Per la determinazione delle dimensioni funzionali si fa riferimento alla norma EN 1729-1, (*Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche. Dimensioni funzionali*).

In particolare le classi di grandezza sono quelle sotto riportate:

3<sup>^</sup>, 4<sup>^</sup>, 5<sup>^</sup> e 6<sup>^</sup> - altezza rispettivamente cm. 34 - 38 - 42 - 46.

**Tolleranze**

Per le dimensioni della sedia (altezza da terra, lunghezza, profondità) in tutte le configurazioni è consentita la tolleranza prevista dalla norma EN 1729-1.

Per le misure relative a tutti gli altri materiali costruttivi è consentita una tolleranza pari a ± 5%.

**Caratteristiche costruttive:**

Il telaio delle sedie dovrà essere offerto negli stessi colori della struttura metallica dei tavoli, e quindi in almeno 3 colori distinti.

Le sedie per allievi devono essere impilabili fino ad un numero di almeno 4.

Le sedie dovranno essere progettate in modo tale da minimizzare il rischio di lesioni e/o danneggiamenti all'utilizzatore.

Tutte le parti della sedia con cui l'utilizzatore viene in contatto durante l'uso previsto dovranno essere progettate in modo tale da evitare lesioni fisiche e danni materiali.

Questi requisiti sono soddisfatti quando:

- ⇒ gli angoli accessibili sono arrotondati con un raggio minimo di 2 mm;
- ⇒ i bordi del sedile, dello schienale e dei braccioli che sono in contatto con l'utilizzatore seduto sono arrotondati con un raggio di curvatura minimo di 2 mm;
- ⇒ tutti gli altri bordi sono senza bave e arrotondati o smussati;

⇒ le estremità dei componenti cavi sono chiusi o tappati. Non dovrà essere possibile per qualsiasi parte strutturale allentarsi involontariamente.

La Sedia deve rispondere ai requisiti di resistenza meccanica secondo le seguenti norme (prove effettuate da un Laboratorio autorizzato ed accreditato secondo la norma UNI EN ISO IEC 17025):

**Struttura:**

EN 1022 - determinazione della stabilità  
 EN 1729-2 par. 4 - requisiti generali di sicurezza  
 EN 1729-2 par. 5.2.1 - carico statico sedile  
 EN 1729-2 par. 5.2.2 - carico statico sullo schienale  
 EN 1729-2 par. 5.2.3 - carica del sedile  
 EN 1729-2 par. 5.2.4 - fatica bordo anteriore sedile  
 EN 1729-2 par. 5.2.5 - fatica dello schienale  
 EN 1729-2 par. 5.2.6 - carico statico laterale  
 EN 1729-2 par. 5.2.8 - urto sul sedile  
 EN 1729-2 par. 5.2.9 - urto sullo schienale  
 UNI 9083/87 - resistenza alla caduta

**Verniciatura:**

PTP 78.1/99 ex UNI 9114/87 – resistenza ai prodotti vari  
 UNI 9427/89 - resistenza alla luce  
 EN 12720/97 - resistenza ai liquidi freddi  
 UNI ISO 9227 - resistenza alla corrosione (nessuna alterazione dopo le 24 ore)  
 UNI 9115 - abrasione  
 EN ISO 2409 - quadrettatura  
 UNI 9428 - resistenza alla graffiatura  
 UNI 8901/86 – resistenza all'urto  
 EN ISO 1520/95 – imbutitura statica

**Sicurezza ed Igiene:**

UNI 9177 - reazione al fuoco (classe 2)  
 DIN 53160/74 - Resistenza alla saliva e alla sudorazione  
 EN 71-3/94 - Migrazione di certi elementi

<b><i>KIT D'ACQUISTO AGGIUNTIVI RIFERITI ALLE SEDIE</i></b>
telaio metallico della sedia, intero e completo, comprensivo di accessori e puntali (nelle diverse finiture di colore richieste)
coppia di sedile e schienale, dotati di foro e di rivetti per il fissaggio al telaio.

<b>PERSONALIZZAZIONE ALLESTIMENTI</b>
La personalizzazione a cura e spese del Fornitore consiste nell'apposizione su tutto il materiale fornito di due adesivi a forte tenuta e alta resistenza ai graffi ed alle abrasioni, di cui uno riportante lo stemma ed il nome del Comune di Reggio Calabria ed un altro il numero d'inventario assegnato dall'ufficio economato e il numero progressivo dell'arredo, fatta salva la facoltà di eventuali variazioni e/o integrazioni di contenuti che il Comune si riserva di apportare. Resta comunque fermo l'obbligo della marcatura prevista dal punto 4 della norma UNI EN 1729-1 e l'obbligo delle istruzioni prevista dal punto 5 della citata norma. In particolare, il Comune potrà richiedere che le istruzioni sulle possibilità e modalità di regolazione della sedia, unitamente a quelle del banco, siano riportate su un adesivo da apporre sul retro di ogni sedia.

**Allegato "3" al capitolato speciale d'appalto**

**FACSIMILE CAUZIONE DEFINITIVA**

Spett.le Comune di Reggio Calabria

..... , li .....

Premesso che:

a) in data ..... il Comune di Reggio Calabria ha aggiudicato alla \_\_\_\_\_ (in seguito, per brevità anche "Fornitore" e/o "Impresa") la gara relativa alla fornitura di arredi scolastici per il prezzo complessivo di €. \_\_\_\_\_, oltre IVA di legge, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita nel Capitolato Speciale d'Appalto ed alle condizioni nello stesso indicate;

(b) ai sensi del predetto Capitolato il Fornitore si impegna a garantire, nei confronti del Comune di Reggio Calabria l'esatto e corretto adempimento di tutti gli obblighi, anche futuri, nascenti dal Capitolato e dalla offerta migliorativa presentata in sede di gara, nonché dalla esecuzione del Contratto di fornitura concluso con l'emissione degli Ordinativi da parte dello stesso Comune;

(c) il Fornitore si è impegnato a stipulare in favore del Comune di Reggio Calabria una fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, a prima e semplice richiesta, incondizionata, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, con primario Istituto di Credito [o con imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni] per l'importo di Euro \_\_\_\_\_;

(d) il sottoscritto Istituto \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ si è dichiarato disponibile a concedere la predetta fideiussione.

Tutto ciò premesso, a valere quale parte integrale e sostanziale della presente lettera, il sottoscritto Istituto (in seguito per brevità anche "Istituto"), con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, iscritto nel registro delle imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, iscritto all'albo delle banche presso la Banca d'Italia \_\_\_\_\_ (per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale, ex art. 107 del D.Lgs.385/93, presso la Banca d'Italia), nella persona dei Suoi procuratori Sig. .... e Sig. .... nato a ...., nato a ....., il ....., in forza di procura speciale del ....., con la presente si costituisce fideiussore nell'interesse della (Fornitore) in favore del Comune di Reggio Calabria per la Fornitura di cui alla premessa che precede, e garantisce, alle condizioni di seguito stabilite, il puntuale ed esatto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del Contratto di cui alla premessa che precede, nonché il pagamento al Comune di Reggio Calabria delle somme il tutto sino ad un importo pari a Euro (.....).

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

1. L'Istituto si impegna, irrevocabilmente ed incondizionatamente, ad effettuare il pagamento sino all'importo massimo di Euro (.....), a prima e semplice richiesta e, comunque, non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta stessa formulata da parte del Comune di Reggio Calabria, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata.

Alla richiesta non potrà essere opposta alcuna eccezione dall'Istituto, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Fornitore o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in

cui il Fornitore sia stato dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

**2.** Il Fornitore prende atto e accetta, ogni eccezione rimossa, che l'Istituto non dovrà accertare il fondamento della richiesta di pagamento ma, a fronte del semplice ricevimento della lettera di richiesta da parte del Comune di Reggio Calabria, sarà obbligato ad eseguire il pagamento della somma richiesta.

**3.** L'Istituto rinuncia formalmente ed espressamente ai benefici, diritti ed eccezioni che le derivano dagli articoli 1944 e 1945 del Codice Civile e rinuncia altresì sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

**4.** La presente fideiussione opererà per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Capitolato speciale d'appalto, compreso il periodo di 24 mesi del servizio di assistenza in garanzia di cui all'art 11 del capitolato tecnico.

**5.** L'Istituto sarà liberato dal vincolo di cui alla presente fideiussione solo con il consenso espresso in forma scritta dal Comune di Reggio Calabria.

**6.** La presente fideiussione non potrà formare oggetto di cessione a terzi, ad alcun titolo o causa, da parte del Comune di Reggio Calabria.

**7.** La presente fideiussione è regolata, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, dalla legge italiana e verrà interpretata in conformità alla medesima.

**8.** In caso di controversia tra l'Istituto e il Comune di Reggio Calabria è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Calabria.

*IL FORNITORE*

*L'ISTITUTO*

**Allegato "4" al capitolato speciale d'appalto**

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE  
RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI**

**OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Premesso che Assicurati sono il Fornitore (e, per equiparazione l'appaltatore/sub-appaltatore e rispettivi dipendenti), il Comune di Reggio Calabria e gli Istituti Scolastici destinatari degli arredi da fornire e dei servizi connessi da prestare, la Società assicuratrice si obbliga a tenere indenne gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, danneggiamenti a cose e danni patrimoniali in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione all'esecuzione del Contratto per la Fornitura di arredi scolastici e dei servizi connessi.

Sono coperti anche i danni determinati da:

- X difetto delle merci e/o prodotti dell'Assicurato, anche dopo la loro consegna;
- X esecuzione di attività accessorie, complementari e collaterali, rispetto a quelle principali (incluso trasporto, manutenzione, collaudo, rimozione, etc.);
- X qualsiasi forma di invasione, violazione o interferenza del diritto alla riservatezza o alla privacy, compresi falsi in giudizio, rivelazioni pubblica di fatti privati, intrusione illegittima e appropriazione indebita di marchi o simili;
- X errori, negligenze e/o omissioni, manifestatesi dopo la data di consegna e di accettazione da parte del cliente di quanto il Fornitore è obbligato contrattualmente ad eseguire e che abbiano causato richieste di risarcimento;
- X divulgazioni di notizie ed informazioni avvenute involontariamente o per infedeltà dei dipendenti del Fornitore e/o delle società delle quali il Fornitore si avvalga per lo svolgimento della propria attività che abbiano causato richieste di risarcimento;
- X perdita, distruzione o deterioramento, anche se derivante da incendio o furto, dei documenti, dei supporti o dei dati consegnati al Fornitore per registrazione od elaborazioni. La garanzia è prestata limitatamente alle spese sostenute per la sostituzione dei documenti e dei supporti, con esclusione quindi, di tutte le spese supplementari quali, ad esempio, tempi di studio, di analisi, di programmazione e di elaborazione;
- X interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi a condizioni che tali danni siano direttamente conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- X responsabilità civile per danni a cose di terzi da incendio di cose del Fornitore stesso o da lui detenute. Nel caso però esista per i medesimi enti altra copertura assicurativa la garanzia prestata con la presente polizza varrà in secondo rischio - senza possibilità di rivalsa.

La Società assicuratrice si obbliga, inoltre, a tenere indenne il Fornitore/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di penalità per ritardo nell'espletamento degli obblighi che contrattualmente deve eseguire, purchè tali ritardi siano dovuti a morte o malattia di dipendenti dell'Assicurato e/o dipendenti delle società delle quali l'Assicurato si avvalga per lo svolgimento della propria attività. Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata per un importo pari al massimale di Euro 1.500.000,00 per sinistro e per anno, a condizioni che il ritardo causato nel rimpiazzo o nella riparazione sia superiore a 7 giorni lavorativi.

- X Per i prodotti consegnati al Comune di Reggio Calabria la presente garanzia vale per i danni verificatisi durante il periodo di assicurazione, purché denunciati entro due anni dal termine dei singoli "Ordinativi di Fornitura", limitatamente alla Sezione RC Prodotti.

Nell'ambito della operatività contrattuale sopra descritta viene riconosciuta la qualifica di terzo al Comune di Reggio Calabria ed agli istituti Scolastici destinatari degli arredi e loro dipendenti e/o

collaboratori, cosicché, essendo costoro precedentemente considerati anche Assicurati, ricorre il caso della cosiddetta responsabilità incrociata.

#### PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

- il Rappresentante Legale del Fornitore;
  - il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui conviventi;
  - i dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL) per gli infortuni subiti in occasione di lavoro quando sia operativa la garanzia R.C.O.
- Sono pertanto considerati terzi a tutti gli effetti i dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL).

#### COMMITTENZA

Il Comune di Reggio Calabria e/o gli istituti Scolastici destinatari degli arredi sono assicurati nei confronti del Fornitore e dei loro dipendenti per qualsiasi responsabilità dovesse loro essere ribaltata (ex art. 2049 cc) per effetto del Contratto assicurato con la presente garanzia, ivi incluse tutte le attività accessorie, complementari e collaterali.

#### INOPPONIBILITÀ DELLE ECCEZIONI CONTRATTUALI

Anche con specifico riguardo agli articoli 1892/1893 del c.c. si conviene che in nessun caso eventuali riserve o eccezioni da lui derivanti saranno opponibili al Comune di Reggio Calabria ed agli istituti Scolastici destinatari degli arredi.

#### MASSIMALE

Euro 2.500.000,000 per sinistro e anno.

#### FRANCHIGIA

In caso di richiesta di risarcimento resta a carico dell'Assicurato una franchigia fissa e assoluta di Euro non superiore a €. 5.000,00 per sinistro.

#### DIFESA PENALE

In caso di definizione transattiva del danno, la Società assicuratrice, ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta transazione.

#### ESCLUSIONI

- a) gli eventuali danni dei quali l'Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati;
- b) tutti i danni la cui copertura assicurativa è stata resa obbligatoria e regolata dalla Legge 24 Dicembre 1969 n. 990 sulla Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 24 Novembre 1970 n. 973;
- c) i danni risultanti dal fatto che il prodotto non sia in grado di fornire le prestazioni o di servire agli scopi prefissi dall'Assicurato, qualora ciò sia dovuto ad errori o mancanze verificatisi nella formulazione di: progetti - formule - disegni - specifiche - materiali pubblicitari od istruzioni a stampa preparati dall'Assicurato o da altri che agiscono per suo conto. Quanto sopra non si applica per danni derivanti da cattivo funzionamento del prodotto che provochi manifestazioni diverse dalla incapacità di fornire le prestazioni o di servire agli scopi per i quali è stato ideato;

- d) i danni subiti dal prodotto a causa del prodotto stesso o da una sua qualsiasi parte;
- e) i danni o spese reclamati per: ritiro, ispezione, riparazione, sostituzione o perdita d'uso dei prodotti sia di qualsiasi oggetto del quale i prodotti fanno parte, se i prodotti o gli oggetti sono ritirati dall'uso o dal mercato a causa di un qualsiasi difetto o mancanza conosciuti o sospettati in loro;
- f) i danni cagionati da prodotti destinati all'industria aeronautica;
- g) i danni, di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, conseguenti a:
  - vibrazioni o rumori;
  - inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene e gassose;
  - inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture;
  - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
  - alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- h) i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Quanto sopra è estratto dalle definizioni e dalle norme che regolano l'assicurazione del presente contratto. Il presente estratto non modifica in alcun modo le condizioni della polizza a cui fa riferimento.